Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Decreto ministeriale recante interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 "Parco Agrisolare"

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*";

VISTO il decreto legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTO il decreto ministeriale n. 9361300 del 4 dicembre 2020, registrato alla Corte dei conti il giorno gennaio 2021 al n. 14 e pubblicato nella G.U. n. 35 dell'11 febbraio 2021, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;

VISTO l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852, che reca il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "*Do no significant harm*");

VISTA la Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18 febbraio 2021, concernente "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente "*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 6-bis, del menzionato decreto-legge n. 77/2021 che stabilisce che "l*e amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR*";

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*";

VISTO l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO, altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera ggggg-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina il principio di unicità dell'invio, secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*", e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

VISTA la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

VISTA la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

VISTA la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

VISTA la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, che chiarisce alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità;

VISTA la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6 recante "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR*";

VISTA la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9 recante "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal *PNRR* ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del menzionato decreto-legge n. 77/2021;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 (Tabella A), relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e target, che assegna al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la somma di € 1.500.000.000,00 (euro un miliardo e cinquecento milioni/00) per la realizzazione di un "Parco Agrisolare" nell'ambito della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile", Investimento 2.2 "Parco Agrisolare";

VISTA la misura M2C1 – Investimento 2.2 "Parco Agrisolare" che prevede, con una dotazione pari a 1.500 milioni di euro, "*il sostegno agli investimenti nelle strutture produttive del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale, al fine di rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento e installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori.*"

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e in particolare, per la misura M2C1 – Investimento 2.2 "Parco Agrisolare":

- il target M2C1-4, da conseguire entro il 31/12/2022: "*Identificazione dei progetti beneficiari con un valore totale pari ad almeno al 30 % delle risorse finanziarie assegnate all'investimento*";
- il target M2C1-5, da conseguire entro il 31/12/2023: "*Devono essere individuati i progetti beneficiari con un valore totale pari ad almeno il 50 % delle risorse finanziarie assegnate all'investimento*";
- il target M2C1-6, da conseguire entro il 31/12/2024: "*Identificazione dei progetti beneficiari con un valore totale pari al 100 % delle risorse finanziarie assegnate all'investimento*";
- il target M2C1-9, da conseguire entro il 30/06/2026: "*Almeno 375 000 kW di capacità di generazione di energia solare installata*";

CONSIDERATO che le amministrazioni titolari degli interventi adottano ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi;

VISTO l'accordo, denominato *Operational Arrangement* (Ref.Ares(2021)7947180-22/12/2021) siglato dalla Commissione Europea e lo Stato Italiano il 22 dicembre 2021 ed in particolare gli allegati I e II che riportano per il Target M2C1-4:

- nel campo *meccanismo di verifica* "*la Pubblicazione del decreto, che assegna almeno il 30% delle risorse finanziarie totali, sul sito web dell'autorità esecutiva (https://www.politicheagricole.it/). Il decreto individua i beneficiari di tali risorse finanziarie e vengono fornite copie degli inviti a presentare proposte*."
- nel campo *ulteriori specificazioni*: "*Gli investimenti saranno attuati mediante inviti a presentare proposte allo scopo di garantire l'uso efficiente, efficace e pieno delle risorse finanziarie*";

VISTO l'Avviso di consultazione tecnica "PNRR, Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" – Componente C1 – "Economia circolare e agricoltura sostenibile" – Investimento 2.2 – "Parco Agrisolare", pubblicato sul sito internet del Ministero fino al 31 dicembre 2021, avente lo scopo di informare il settore di riferimento in merito alla realizzazione dell'investimento di che trattasi e raccogliere osservazioni e proposte dei portatori di interesse, onde costruire efficaci dispositivi di attuazione dello stesso;

PRESO ATTO delle risultanze delle consultazioni di cui al suddetto Avviso di consultazione, di cui si è tenuto conto nella predisposizione del presente decreto e nella definizione dell'Avviso di partecipazione, da emanarsi a seguito della ricezione, da parte della Commissione europea, dell'autorizzazione sul regime di aiuto;

VISTI gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTI gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 (2014/C 204/01) e, in particolare, i punti (135), (137 lettera b), (143 lettere b e c), (144), dal (165) al (173);

VISTO il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e s.m.i., pubblicato sulla G.U.U.E. L187 del 26.06.2014, con incluso l'Allegato 1 per definizione delle Piccole e Medie Imprese;

VISTI, in particolare, gli artt. 38 e 41 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014 "*General Block Exemption Regulation*" (GBER);

VISTO il Regolamento UE 2020/972 del 2 luglio 2020 che modifica, tra l'altro, l'articolo 59 del Regolamento UE n. 651/2014, prorogando la validità del Regolamento stesso al 31.12.2023;

VISTO il regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'articolo 52 della legge n. 234/2012, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, del 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;

ATTESO che il presente intervento fornisce un importante contributo al clima, come da allegato VI del Regolamento UE 2021/241, e che nell'ambito della misura saranno selezionati progetti coerenti con i campi di intervento 029 (energia rinnovabile solare) e 024 (efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno);

DECRETA

Articolo 1
(*Definizioni*)

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

   a) Componente: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure;

   b) Corruzione: fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura

imparziale dell'interesse pubblico affidatogli;

c) DNSH: principio "*Do No Significant Harm*", sancito dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, secondo il quale non è ammissibile finanziare interventi che arrechino un danno significativo all'ambiente;

d) Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia: fondo di cui all'articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

e) Frode: comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, la "frode" in materia di spese è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:

- all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;
- alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;
- alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;

f) Frode Sospetta: irregolarità che, a livello nazionale, determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, e, in particolare, l'esistenza di una frode ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto a), della Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea;

g) GBER*:* regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

h) GDPR: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE;

i) Giovane Agricoltore: come definito al punto (35)29 degli Orientamenti;

j) Impresa: ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, come definita nell'allegato I del regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e nell'allegato I del regolamento (UE) N. 702/2014, che recano i criteri di distinzione tra microimprese, piccole, medie e grandi imprese;

k) Intervento: progetto realizzabile nell'ambito della misura M2C1. I 2.2, oggetto del presente decreto, per il raggiungimento degli specifici obiettivi previsti dal PNRR. Identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP), esso rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica;

l) Milestone (lett. "pietra miliare"): traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);

m) Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

n) Missione: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti;

o) Orientamenti: Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020;

p) Piattaforma informatica: piattaforma telematica allestita ad hoc per la raccolta delle domande di partecipazione;

q) PNRR (o Piano): Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato definitivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, che ha recepito la Proposta della Commissione europea del 22 giugno 2021 (COM(2021) 344);

r) Proposta: iniziativa presentata dal soggetto beneficiario avente ad oggetto la realizzazione di un intervento principale (l'installazione di pannelli fotovoltaici) e, unitamente a tale attività, l'eventuale realizzazione di uno o più interventi di riqualificazione delle strutture oggetto di intervento finalizzate al conseguimento di un maggior livello di efficientamento energetico attraverso la rimozione dell'eternit/amianto sui tetti, ove presente, sostituito con più efficienti e sicuri sistemi di isolamento e/o il miglioramento della coibentazione e dell'areazione delle coperture oggetto di intervento ciò in quanto connesse al conseguimento di una maggiore efficienza energetica. L'iniziativa potrà essere selezionata e finanziata nell'ambito della Misura oggetto del presente decreto, ove rispondente ai requisiti richiesti dallo stesso;

s) Provvedimenti: i bandi e gli altri atti emanati dal Ministero in attuazione del presente decreto o, sulla base dell'atto di regolazione dei rapporti con il Ministero, emanati dal Soggetto Gestore;

t) RPD: responsabile della protezione dei dati di cui all'articolo 37 del GDPR;

u) RUP: Responsabile Unico del Procedimento ex articolo 4 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;

v) Rendicontazione delle spese: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;

w) Settore agricolo*:* l'insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria e della trasformazione di prodotti agricoli di cui ai punti (35)2, (35)10, (35)11 degli Orientamenti;

x) Soggetto beneficiario: l'impresa del settore agricolo e agroalimentare, rientrante nelle categorie di cui all'art. 4 del presente Decreto, che realizza gli interventi di cui al presente decreto, ne sostiene i relativi costi ed ha la disponibilità dell'immobile funzionale all'esercizio dell'impresa agricola, oggetto dei predetti interventi, e che riceve il contributo;

y) Soggetto attuatore: Gestore dei servizi energetici GSE S.p.A., cui è affidata la gestione della misura mediante atto che ne regola i rapporti con il Ministero;

z) Target: traguardo quantitativo da raggiungere mediante l'attuazione di una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore specifico.

Articolo 2
(*Finalità e ambito di applicazione*)

1. Il presente decreto, nel rispetto degli obiettivi fissati dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, fornisce le direttive necessarie all'avvio della misura "Parco Agrisolare", Missione 2, componente 1, investimento 2.2, tramite l'erogazione di un contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, come meglio disciplinati al successivo comma 4 del presente articolo.

2. L'investimento persegue l'obiettivo di creare e migliorare l'infrastruttura connessa allo sviluppo, all'adeguamento e all'ammodernamento dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico di cui al punto (143) degli Orientamenti.

3. Per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l'obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di energia elettrica dell'azienda agricola, compreso quello familiare. La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale.

4. In particolare, si intende selezionare e finanziare progetti che prevedono l'acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all'attività dei Soggetti beneficiari, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell'ambito dell'attività agrituristica. Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture:

   a) rimozione e smaltimento dell'amianto (o, se del caso, dell'eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell'apposito registro;

   b) realizzazione dell'isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale;

   c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato

mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria, anche al fine di migliorare il benessere animale.

5. Gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, e dovranno essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonché al principio "non arrecare un danno significativo", di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, come illustrato nell'Avviso da emanarsi in conformità alle previsioni dell'articolo 13.

6. Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni interventi che prevedano attività su strutture e manufatti connessi a: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico ; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

7. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di erogazione delle risorse e, in particolare:

   a) i criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai Soggetti beneficiari e la relativa entità dello stesso;

   b) la procedura per l'ammissione all'aiuto;

   c) i criteri di verifica e le modalità di concessione dell'aiuto.

8. Gli interventi agevolativi sono attuati con Provvedimenti che individuano, oltre a quanto previsto nel presente decreto, le spese ammissibili, la forma e l'intensità delle agevolazioni, le modalità concrete per assicurare il rispetto del principio "non arrecare danno significativo", i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione (anche al fine di favorire l'accesso delle aziende agricole di produzione primaria alla misura del presente decreto), le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti, nonché ogni altro elemento applicativo o integrativo derivante dagli esiti delle interlocuzioni con la Commissione europea e, in particolare, dalla decisione di cui all'art. 13 del presente Avviso.

9. I Provvedimenti forniscono inoltre al Soggetto attuatore, in ottemperanza alle vigenti norme nazionali ed europee, ulteriori specificazioni sulle modalità:

   a) per garantire il pieno rispetto dei target e del cronoprogramma della misura;

   b) per la rilevazione e imputazione dei dati nel sistema informativo adottato per il monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti;

   c) per garantire la sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e risoluzione dei conflitti di interesse, delle frodi, della corruzione, comprese le procedure di recupero e restituzione dei fondi indebitamente assegnati, nonché per garantire l'assenza di doppio finanziamento;

   d) per la rendicontazione delle spese nel rispetto del piano finanziario e del cronoprogramma di spesa approvato;

e) per la rendicontazione del contributo al conseguimento di milestone e target nel rispetto delle scadenze previste dal PNRR;

f) per garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione.

Articolo 3
(*Risorse*)

1. Per gli anni dal 2022 al 2026 le risorse ammontano a 1.500 milioni di euro a valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2.

2. Una quota di risorse, pari a 1.200 milioni di euro, è destinata alla realizzazione di interventi, come di seguito descritti e nelle forme di cui all'Allegato A, Tabella 1A, del presente decreto. La restante quota di risorse, pari a 300 milioni di euro, è destinata alla realizzazione di interventi, come di seguito descritti e nelle forme di cui all'Allegato A, Tabelle 2 A e 3A, del presente decreto.

3. Le quote indicate al precedente comma 2 potranno essere oggetto di modifica e/o integrazione nel corso di attuazione della misura, in relazione all'andamento della stessa.

4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 77/2021 e successive modificazioni e integrazioni, un importo pari ad almeno il 40% delle predette risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

5. Qualora le risorse destinate ai progetti da realizzare nelle Regioni di cui al precedente comma 4 non dovessero essere impiegate, in tutto o in parte, le stesse saranno destinate a coprire i fabbisogni di progetti realizzati in altre Regioni italiane.

Articolo 4
(*Soggetti beneficiari*)

1. Sono Soggetti beneficiari:

   a) Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;

   b) imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO di cui all'Avviso da emanarsi ai sensi dell'articolo 13;

   c) indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.

2. Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00.

3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono possedere i seguenti requisiti:

   a) essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel Registro delle imprese;

   b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

   c) non essere soggetto a sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

   d) non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;

   e) essere in condizioni di regolarità contributiva, attestata da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

   f) non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

   g) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

   h) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;

   i) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come definita all'articolo 2, punto 18 del Regolamento GBER.

Articolo 5
(*Criteri ed entità dell'aiuto*)

1. Gli interventi di cui al presente decreto sono diretti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, a concedere:

   a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi

dell'articolo 108 del medesimo Trattato, come meglio specificato nell'allegato A al presente Decreto, Tabelle 1A e 2A;

b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esentati dall'obbligo di notifica, come meglio specificato nell'allegato A al presente Decreto, Tabella 3A.

2. Agli interventi realizzati viene riconosciuto un finanziamento in conto capitale con le seguenti intensità di aiuto rispetto alla spesa ammessa:

a) per le aziende agricole attive nella produzione primaria: le intensità di aiuto di cui all'Allegato A al presente decreto, Tabella 1A, con le maggiorazioni di cui alla medesima Tabella;

b) per le imprese attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli: le intensità di aiuto di cui all'Allegato A al presente decreto, Tabella 2A;

c) per le imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli e le altre imprese non ricomprese nelle definizioni di cui alle precedenti lettere a) e b): le intensità di aiuto di cui all'Allegato A al presente decreto, Tabella 3A, con le maggiorazioni di cui alla medesima Tabella.

3. Il contributo è concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili a legislazione vigente, secondo le modalità e i limiti definiti dall'Avviso di cui all'art. 13.

4. La spesa massima ammissibile per singolo progetto è pari a euro 750.000,00 (euro settecentocinquantamila/00), nel limite massimo di euro 1.000.000 (un milione) per singolo Soggetto beneficiario.

Articolo 6
(*Interventi e spese ammissibili*)

1. Gli interventi ammissibili all'agevolazione, da realizzare sui tetti di fabbricati strumentali all'attività agricola, zootecnica e agroindustriale, devono prevedere l'installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp. Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture:

a) rimozione e smaltimento dell'amianto (e, se del caso, l'eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell'apposito registro;

b) realizzazione dell'isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato;

c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato

mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria.

2. In tutti i casi innanzi elencati, gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, e dovranno essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale e garantire il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo all'ambiente".

3. Sono considerate ammissibili, ove effettivamente sostenute e comprovate, le seguenti spese:

   a) per la realizzazione di impianti fotovoltaici:

      - acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto;
      - sistemi di accumulo;
      - fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi;
      - costi di connessione alla rete;

      fino a un limite massimo di euro 1.500,00/Kwp per l'installazione dei pannelli fotovoltaici, anche in considerazione delle dimensioni complessive dell'impianto da realizzare e delle correlate economie di scala, e fino ad ulteriori euro 1.000,00/Kwh ove siano installati anche sistemi di accumulo. In ogni caso, il contributo complessivo corrisposto per i sistemi di accumulo non può eccedere euro 50.000,00. Qualora siano installate colonnine di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali su indicati, una spesa fino ad un limite massimo ammissibile pari a euro 1.000,00/Kw a colonnina, secondo gli importi e le quantità che saranno dettagliatamente individuati nell'Avviso di cui all'articolo 13;

   b) per la rimozione e smaltimento dell'amianto, ove presente, e l'esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell'isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria):

      - demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, fino ad un limite massimo ammissibile di euro 700,00/Kwp.

4. Per tutti gli interventi innanzi elencati sono ammissibili – nei limiti massimi indicati al precedente comma 3 – le spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali richieste dal tipo di lavori, comprese quelle relative all'elaborazione e presentazione dell'istanza, direzione lavori e collaudi, se prestate da soggetti esterni all'impresa.

5. Non sono ammissibili i seguenti costi:

   a) servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità;

   b) acquisto di beni usati;

c) acquisto di beni in leasing;

d) acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all'intervento di efficienza energetica o all'installazione dell'impianto per la produzione da fonti rinnovabili;

e) acquisto di dispositivi per l'accumulo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti;

f) lavori in economia;

g) pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;

h) prestazioni gestionali;

i) acquisto e modifica di mezzi di trasporto;

j) spese effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento, come definito dall'articolo 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; tali spese potranno essere ammissibili solo se l'impresa destinataria documenti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, che tale società è l'unico fornitore di tale impianto o strumentazione;

k) pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione.

Per gli ulteriori dettagli in materia si rimanda al menzionato Avviso.

6. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali.

7. Sono ammessi a finanziamento solo impianti fotovoltaici di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione, nel rispetto del principio "non arrecare un danno significativo", di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e alle schede intervento della circolare n. 32/2021, "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)", come specificato nell'Avviso da emanare ai sensi del successivo articolo 13.

8. È consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture anche diverse da quelle su cui si opera la bonifica dall'amianto (e, se del caso, dall'eternit), purché appartenenti allo stesso fabbricato.

9. È ammessa l'opera di bonifica anche su superfici superiori a quelle dell'installazione di impianti fotovoltaici, purché appartenenti allo stesso fabbricato.

10. Tutte le spese sono ammissibili a partire dal giorno di presentazione della domanda da parte del Soggetto beneficiario.

Articolo 7
(*Procedura di richiesta del contributo*)

1. Il Soggetto beneficiario richiede il contributo, nelle modalità e nei termini fissati nei Provvedimenti e nell'Avviso di cui all'articolo 13 del presente Decreto, esclusivamente attraverso la Piattaforma informatica, pena l'irricevibilità della domanda.

2. Con i Provvedimenti è stabilita la data di apertura e chiusura per la presentazione delle domande.

3. Le istanze di ammissione al contributo potranno essere presentate personalmente dai Soggetti beneficiari o per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola o di professionisti abilitati, come disciplinati dall'Avviso di cui all'articolo 13.

4. Alla domanda di agevolazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

   a) modulo informatizzato con anagrafica del Soggetto beneficiario, descrizione catastale dei manufatti oggetto di intervento, descrizione di massima dell'intervento, richiesta di contributo, dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000;

   b) relazione tecnica asseverata da parte del professionista abilitato, contenente:

      - descrizione del sito e dei lavori oggetto dell'istanza di contributo;
      - stima preliminare dei costi e dei lavori, distinti per tipologie di intervento come elencate all'articolo 6;
      - cronoprogramma delle attività tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione di ciascuno degli interventi per cui si chiede l'agevolazione, dal momento della concessione del contributo sino alla conclusione dei lavori nel rispetto delle tempistiche previste dal PNRR;
      - descrizione dei lavori, che deve contenere le specifiche tecniche dei materiali utilizzatiper ciascuno degli interventi per cui si chiede l'agevolazione, nel rispetto del principio "non arrecare un danno significativo", di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, come meglio specificato nell'Avviso di cui al successivo articolo 13;
      - visura del catasto fabbricati;
      - documentazione atta all'identificazione del fabbricato;
      - dossier fotografico *ante operam* per documentare lo stato dei luoghi e eventuali coperture in amianto alla data di presentazione della domanda;
      - ogni altra richiesta presente nella modulistica del Soggetto attuatore e disciplinata nei Provvedimenti e nell'Avviso di cui all'articolo 13.

5. Le autorizzazioni *ex lege*, eventualmente necessarie, distinte per tipologia di intervento, dovranno essere possedute e comprovate al Soggetto attuatore entro il termine di richiesta della prima erogazione finanziaria, come disciplinata al successivo articolo 10.

Articolo 8
(*Istruttoria delle domande e criteri*)

1. Il Soggetto attuatore procede alla verifica di ammissibilità delle domande secondo le modalità e i criteri stabiliti nei Provvedimenti.

2. Sulla base delle informazioni contenute nelle domande ricevute ai sensi dell'articolo 7, il Soggetto attuatore provvede a redigere l'elenco dei potenziali destinatari delle risorse, con specificazione del contributo da ciascuno richiesto.

3. Sui siti del Ministero e del Soggetto attuatore è pubblicato l'elenco dei Soggetti beneficiari ammessi al contributo.

Articolo 9
(*Realizzazione degli interventi*)

1. I Soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 3 dell'articolo 8, salvo richiesta di proroga, sostenuta da motivi oggettivi e soggetta all'approvazione a cura del Soggetto attuatore, d'intesa con il Ministero. Deve essere garantita comunque la realizzazione, collaudo e rendicontazione degli interventi entro il 30 giugno 2026.

2. Eventuali variazioni progettuali potranno essere apportate, a condizione che le stesse non comportino un peggioramento della prestazione energetica complessiva indicata nel progetto approvato in sede di concessione del contributo e in ogni caso non superino l'importo del contributo concesso, nel rispetto delle tempistiche predefinite dal Piano.

3. Nel caso di interventi che non rispettino le suddette condizioni, il contributo assegnato verrà revocato integralmente e la parte già erogata dovrà essere restituita ai sensi della normativa vigente in materia.

Articolo 10
(*Modalità di erogazione del contributo*)

1. Il provvedimento di concessione del contributo è emanato entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall'approvazione della domanda.

2. L'erogazione del contributo avverrà a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN indicate al momento di presentazione della domanda.

3. L'ammontare massimo del contributo è erogato in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda del Soggetto beneficiario e nei limiti della disponibilità delle risorse, un'anticipazione fino al 30 per cento, a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, o da primarie imprese assicurative o, ancora, a fronte di cauzione costituita, a scelta del soggetto beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione.

4. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere al Ministero, tramite il sistema informativo, entro 30 giorni dall'inizio dell'intervento, la seguente documentazione firmata digitalmente dal legale rappresentante:

   a) idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da primarie imprese assicurative o, ancora, a fronte di cauzione costituita, a scelta del soggetto beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione;

   b) documentazione di legge per le verifiche antimafia;

   c) in caso di opere edili-murarie e impiantistiche, documentazione attestante l'avvio legittimo dei lavori;

   d) in caso di progetti che prevedono esclusivamente l'acquisto di beni: copia dei giustificativi di spesa quietanzati per un importo pari almeno al 5% dell'investimento ammesso.

5. Per la fruizione del contributo, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere al Ministero, entro sessanta giorni dalla data di conclusione dell'intervento:

   a) una relazione finale sui risultati e gli obiettivi conseguiti dal progetto da pubblicare sul sito del Ministero al fine di dare diffusione dei risultati delle attività, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e da un professionista abilitato, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

   b) una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e fatture quietanzate relative alle tipologie di spesa ammissibili, effettuata nel rispetto dei parametri stabiliti dall'Avviso;

   c) una rendicontazione del contributo fornito dal progetto al conseguimento dei target associati all'investimento;

   d) documentazione di legge per le verifiche antimafia.

6. L'erogazione del contributo, in unica soluzione a saldo, previo espletamento delle verifiche previste, avverrà entro il termine di novanta giorni dall'acquisizione della documentazione completa.

7. Le integrazioni alla documentazione di rendicontazione richieste per la fase di erogazione devono essere presentate entro un termine massimo di dieci giorni solari e consecutivi.

8. In tale ipotesi, i termini temporali del procedimento di erogazione, si intendono sospesi sino alla data di

ricevimento della documentazione integrativa.

9. Sia le integrazioni attinenti ai giustificativi di spesa e di pagamento sia tutte le altre integrazioni (attinenti ad esempio la relazione tecnica, gli allegati richiesti ed altri ancora) dovranno essere trasmesse direttamente nel sistema informativo a seguito di ricezione della richiesta di modifica.

10. In ogni caso, l'erogazione del finanziamento è subordinata:

    a) all'approvazione, da parte delle competenti autorità in materia urbanistica, del progetto presentato dal soggetto beneficiario;

    b) alla verifica, in capo al medesimo soggetto, della regolarità contributiva e fiscale;

    c) all'assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia ed in materia di procedure concorsuali in atto;

    d) all'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.

11. Resta inteso che l'erogazione del contributo in favore dei Soggetti beneficiari è subordinata all'effettiva erogazione delle risorse finanziarie da parte del Servizio Centrale per il PNRR in favore del Ministero e all'adozione, da parte della Commissione europea, della decisione con cui autorizza il regime di aiuto.

12. Il monitoraggio e la rendicontazione finanziaria e amministrativa relativa alla realizzazione degli interventi finanziati sono effettuati sulla base di dati forniti dai Soggetti beneficiari, secondo le modalità che saranno definite nell'Avviso di cui all'articolo 13, nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla normativa europea e nazionale di riferimento.

Articolo 11
(*Cumulo*)

1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato, compresi quelli *de minimis*, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento e purché tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di investimento di cui al presente decreto.

2. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere altresì cumulati con qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, purché tale cumulo non riguardi gli stessi costi ammissibili, o le stesse quote parti del costo di uno stesso bene, e non porti al superamento del costo sostenuto per ciascun tipo di intervento di cui al presente decreto.

Articolo 12
(*Controlli e revoche*)

1. Il Ministero, anche per il tramite del Soggetto attuatore, ha facoltà di effettuare controlli e ispezioni, sui singoli

interventi agevolati, in ogni fase del ciclo di vita del progetto, al fine di verificare il rispetto delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni concesse, la corretta realizzazione degli interventi secondo quanto previsto dal progetto approvato, l'assenza di doppio finanziamento ed il mantenimento in efficienza e in esercizio gli interventi per i 5 anni successivi alla data di erogazione dell'ultima agevolazione.

2. In relazione alla natura e all'entità dell'inadempimento, il Ministero dispone con proprio provvedimento la revoca, totale o parziale, del finanziamento concesso ai soggetti beneficiari, nei seguenti casi:

   a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero documentazione irregolare per fatticomunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;

   b) false dichiarazioni rese e sottoscritte ai fini della concessione delle agevolazioni;

   c) mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni;

   d) mancata realizzazione dell'intervento nei termini temporali indicati al precedente articolo 9;

   e) mancato rispetto delle previsioni, puntualizzate nell'Avviso di cui all'articolo 13, relative al rispetto del principio "non arrecare un danno significativo";

   f) impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;

   g) esito negativo dei controlli;

   h) sussistenza delle ulteriori condizioni di revoca previste dal provvedimento di concessione del finanziamento;

   i) ulteriori casi previsti nei Provvedimenti.

3. In caso di revoca totale, il soggetto beneficiario non ha diritto al contributo e deve restituire l'anticipazione eventualmente erogata, maggiorata degli interessi previsti per legge.

4. Il Ministero presenta relazioni annuali alla Commissione europea in conformità col Regolamento (CE) n. 659/1999 e al Regolamento (CE) n. 794/2004 e alle loro successive modifiche.

Articolo 13
(*Avviso di adesione, entrata in vigore*)

1. Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108 del medesimo Trattato, di cui all'Allegato A al presente decreto, Tabelle 1A e 2A, entrano in vigore dalla data della decisione di approvazione da parte della Commissione europea. A seguito di detta decisione, sarà emanato l'Avviso di adesione e identificata la finestra temporale di presentazione delle domande.

2. Le agevolazioni concesse in conformità all'Allegato A del presente decreto, Tabella 3 A, sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187 e sue successive modificazioni.

3. Informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto, di cui all'Allegato A del presente decreto, Tabella 3 A, sono inviate alla Commissione europea nei termini previsti dalla vigente normativa sugli aiuti di stato.

Articolo 14
(*Pubblicazione e trasparenza, disposizioni finali*)

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero www.politicheagricole.it ai sensi della sezione 3.7, punto (128) degli Orientamenti e dell'articolo 9, comma 1 del GBER. Le informazioni sono conservate per almeno 10 anni e sono accessibili al pubblico senza restrizioni come previsto alla sezione 3.7, punto (131) degli Orientamenti e all'articolo 9, comma 4 del GBER.

2. All'espletamento delle attività connesse al presente decreto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli Organi competenti ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO
Stefano Patuanelli

PATUANELLI
STEFANO
MIPAAF
25.03.2022
14:03:48 UTC

ALLEGATO A

Tabella 1A: Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria

L'investimento riguarda attivi materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria per la produzione di energia rinnovabile solare (fotovoltaico). Ove richiesto dal beneficiario, potranno essere altresì finanziati interventi collaterali tesi all'efficientamento energetico degli edifici.

Devono essere rispettate le condizioni indicate ai punti 72 e da 134 a 142 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

L'investimento è realizzato nelle aziende agricole da uno o più Soggetti beneficiari e riguarda un bene materiale utilizzato da uno o più Soggetti beneficiari. L'investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

a) migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
b) migliorare l'ambiente naturale o le condizioni di igiene e di benessere animale, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'Unione;
c) creare e migliorare l'infrastruttura connessa allo sviluppo, all'adeguamento e all'ammodernamento dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico.

SPESE AMMISSIBILI	**INTENSITÀ MASSIMA DELL'AGEVOLAZIONE**	
	Regioni meno sviluppate e tutte le Regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27*	Altre Regioni
1. Costruzione o miglioramento di beni immobili	50%	40%

2. Acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro valore di mercato.	50%	40%
3. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.	50%	40%
4. Costi generali, collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità.	50%	40%

Le aliquote di aiuto su indicate possono essere maggiorate di 20 punti percentuali per:

- i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto;
- gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita;
- gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

* Ai fini del presente Allegato, Tabelle 1A, 2A e 3A, si intendono per Regioni meno sviluppate le seguenti:

ITF2	Molise
ITF3	Campania
ITF4	Puglia
ITF5	Basilicata
ITF6	Calabria
ITG1	Sicilia
ITG2	Sardegna

Tabella 2A: Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli

L'investimento riguarda attivi materiali o immateriali connessi alla trasformazione di prodotti agricoli per la produzione di energia rinnovabile solare (fotovoltaico). Ove richiesto dal beneficiario, potranno essere altresì finanziati interventi collaterali tesi all'efficientamento energetico degli edifici.

Devono essere rispettate le condizioni indicate ai punti 72 e da 165 a 173 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

SPESE AMMISSIBILI	**INTENSITÀ MASSIMA DELL'AGEVOLAZIONE**	
	Regioni meno sviluppate e tutte le Regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % dellamedia del PIL dell'UE-27 *	Altre Regioni
1. Costruzione o miglioramento di beni immobili.	50%	40%
2. Acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato.	50%	40%
3. Costi generali collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità.	50%	40%
4. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizionedi brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.	50%	40%

Tabella 3A: Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014

Articolo 38 – Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica Articolo 41 – Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. L'investimento riguarda la promozione della produzione di energia rinnovabile solare (fotovoltaico), realizzati da imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, per la realizzazione di nuovi impianti (attività principale). Ove richiesto dal beneficiario, potranno essere altresì finanziati interventi collaterali tesi all'efficientamento energetico degli edifici.

I **costi ammissibili** sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili e, ove richiesto dall'azienda in relazione alla specifica situazione dell'edificio su cui pone i pannelli solari, anche i costi degli investimenti supplementari necessari a conseguire il livello più elevato di efficienza energetica, come disciplinati nel decreto e nell'Avviso di partecipazione.	**INTENSITÀ MASSIMA DELL'AGEVOLAZIONE**
Tali costi sono determinati come segue: - impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe: i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili; - il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento: il costo ammissibile corrisponde al costo per l'efficienza energetica. Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.	30 % dei costi ammissibili

L'intensità di aiuto può essere aumentata di:

- 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese;
- 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese;
- 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lett. a) del Trattato.